

## Inadempimento del patto di non concorrenza nel contratto d'agenzia

### CASSAZIONE CIVILE - SEZIONE LAVORO

8 giugno 2001, n. 7814 — Pres. Santojanni — Est. Toffoli — P.M. Napoletano (concl. diff.) — Grizzly Italia S.p.A c. Ganeo.

**Contratto d'agenzia — Patto di non concorrenza — Soggetto cumulante le posizioni di consigliere di amministrazione e di agente della società — Inadempimento — Giudice competente — Accertamento del contenuto del patto — Fattispecie.**

[Artt. 1230, 1742, 1976, 2380, c.c.; art. 409, c.p.c.]

*Il principio secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro per le cause relative all'inadempimento di un patto di non concorrenza stipulato da un agente con l'impresa mandante, anche quando il patto, pur stipulato dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sia funzionalmente collegato con tale rapporto, non è applicabile con riferimento al patto concluso da soggetto cumulante le posizioni di titolare di una rilevante quota azionaria, e di collaboratore del gruppo di maggioranza, di componente del consiglio di amministrazione e di agente della società stessa, in coincidenza temporale con la cessazione di ognuna di dette relazioni con la società, qualora dal tenore letterale e dalla portata oggettiva del patto si evinca che esso si riferisce alla posizione complessivamente rivestita dal soggetto rispetto alla società e alla globale attività della medesima, mentre la rilevanza del pregresso rapporto di agenzia sia esclusa anche dalla stipulazione, quanto al medesimo, di una transazione generale novativa, determinante al radicale sostituzione dell'originario rapporto con quello derivante dal contratto di transazione (artt. 1230 e 1976 c.c.); ed è sicuramente esclusa, al fine di radicare la competenza del giudice del lavoro, la pregressa posizione di componente del consiglio di amministrazione, qualora non sussista la prova della effettiva configurabilità, in relazione alla stessa, di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell'art. 409 c.p.c., in base all'effettivo svolgimento di un'attività retribuita e continuativa di gestione o amministrazione della società (nella specie, nelle premesse del patto di non concorrenza si era fatto riferimento alle dimissioni da con-*

*sigliere di amministrazione e alla cessione della quota azionaria, e il promittente si era impegnato ad astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale non solo dal punto di vista commerciale, ma con riferimento a qualsiasi attività, autonoma o subordinata, nei settori della produzione, assemblamento e commercializzazione dei macchinari oggetto dell'attività di impresa, e aveva assunto obblighi di riservatezza riguardanti anche il rispetto della proprietà industriale e la non rivelazione di segreti e notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa.*

*Svolgimento del processo.* — Con ricorso depositato il 30 giugno 1999 la Grizzly Italia S.p.A. adiva il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro lamentando che Livio Ganeo, già suo agente con incarico di capo-vendite, e anche già azionista e consigliere d'amministrazione della società, aveva violato il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 23 maggio 1997, separatamente ma contestualmente ad un accordo transattivo di risoluzione e definizione novativa del rapporto di agenzia e, più in generale, nel contesto, almeno temporale, della cessione ad un terzo da parte del Ganeo delle azioni societarie di sua proprietà e dell'abbandono da parte del medesimo della carica di amministratore. La ricorrente chiedeva quindi l'accertamento delle lamentate violazioni e l'inibizione della continuazione dei relativi comportamenti, nonché la condanna del Ganeo alla restituzione dei corrispettivi già versatigli e al pagamento della penale di lire 460.000.000, esclusa la corresponsione in suo favore della residua quota, di lire 50.000.000, del corrispettivo pattuito.

Il Ganeo, costituendosi in giudizio, in via pregiudiziale eccepiva l'incompetenza per materia e territorio del giudice adito, indicando come competente il Tribunale di Verona, in sede ordinaria, la cui competenza esclusiva era stata convenuta con il patto di non concorrenza. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata, e in subordine la riduzione della penale. Il Tribunale di Padova, con sentenza depositata il 24 maggio 2000, accoglieva l'eccezione proposta, ritenendo che il patto di non concorrenza, la cui

violazione era stata dedotta in giudizio, fosse estraneo al rapporto di agenzia intercorso tra le parti e a qualsiasi tipo di rapporto riconducibile all'art. 409 c.p.c.

La Soc. Grizzly contro detta sentenza ha proposto regolamento di competenza, a cui ha resistito il Ganeo.

*Motivi della decisione.* — Con il regolamento di competenza la Grizzly Italia S.p.A. sostiene la competenza del giudice del lavoro di Padova, nell'ambito della cui circoscrizione pacificamente risiede il Ganeo, in riferimento al quarto comma del testo vigente dell'art. 413 c.p.c., osservando che il patto di non concorrenza non poteva ricollegarsi alla vendita delle azioni della società, intercorsa con un altro soggetto (e riguardante anche le azioni della Grizzly Portogallo, operante in tutta la penisola iberica), anche perché il patto di non concorrenza riguardava solo l'Italia e il contratto di vendita delle azioni era corredato di clausola arbitrale: il patto poteva quindi ricollegarsi solo all'incarico di agente ed eventualmente a quello di consigliere di amministrazione. E, in effetti il collegamento con il ruolo di agente si desume dal nesso temporale: nello stesso giorno è stata sottoscritta anche la transazione generale relativa a questo rapporto, nella quale è inserita la condizione del puntuale pagamento delle quote in danaro relative al patto di non concorrenza. D'altra parte il collegamento con il rapporto di consigliere conduce alle stesse conclusioni, perché la relativa attività è stata svolta in maniera continuativa e coordinata per quasi vent'anni, e quindi il rapporto relativo è riconducibile all'art. 409 c.p.c. Inoltre ciò che sostanzialmente giustifica la limitazione dell'attività lavorativa del Ganeo è la sua precedente attività lavorativa sia come agente che come consigliere d'amministrazione, mentre al riguardo la posizione di socio è ininfluente.

Comunque è irrilevante la riconducibilità del patto all'art. 1751 *bis* o all'art. 2596 c.c., in quanto anche nel secondo caso sussiste la competenza del giudice del lavoro se vi è il collegamento a un rapporto di lavoro o di collaborazione continuativa o coordinata. Il non inserimento del patto di non concorrenza nell'accordo risolutivo del rapporto di agenzia si giustifica col suo collegamento anche con l'attività di direttore commerciale quale contenuto dell'incarico di consigliere e coll'intento di non voler limitare tutta l'attività lavorativa del Ganeo e non solo quella di agente.

Il resistente, da parte sua, sostiene che il patto

di non concorrenza concluso dalle parti era quello di carattere generale di cui all'art. 2596 c.c., dato che si è fatto riferimento a qualsiasi attività autonoma o subordinata del Ganeo che fosse in concorrenza con qualsiasi attività della Grizzly, sia di produzione o assemblamento che di commercializzazione, così impedendosi per due anni lo svolgimento in tutta Italia dell'unico genere di attività professionale fino ad allora esercitata dal Ganeo. Né deve trascurarsi che erano previsti anche penetranti e inusuali obblighi di riservatezza e rispetto. Invece con i patti di non concorrenza a norma dell'art. 1751 *bis* il mandante tende solo a preservare l'avviamento creato dall'agente.

Il resistente sottolinea anche che nel patto in questione non si fa alcun riferimento al rapporto di agenzia; che è stato previsto un notevolissimo corrispettivo, mentre l'art. 1751 *bis* non impone uno specifico corrispettivo; che l'atto, pur redatto da specialisti, aveva previsto un foro esclusivo, mentre ciò sarebbe stato in contrasto con l'art. 413, ult. co., c.p.c., in caso di inerenza del patto al rapporto di agenzia. Con la ulteriore memoria il resistente osserva in particolare che ai fini della competenza per materia deve tenersi conto anche delle deduzioni ed eccezioni del convenuto, come ora confermato dal vigente testo dell'art. 38 c.p.c. Ad avviso di questa Corte la statuizione adottata in materia di competenza dal Tribunale di Padova merita di essere confermata.

La parte ricorrente ritiene che nella specie debba trovare applicazione il principio, affermato da questa Corte, secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro riguardo alla domanda di risarcimento del danno per violazione, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro o di agenzia, di un patto limitativo della concorrenza, anche quando questo, ancorché perfezionato dopo la cessazione del rapporto predetto, sia funzionalmente collegato a tale pregresso rapporto e alla regolamentazione di interessi derivante da detta cessazione (Cass. n. 3709/1991), oppure sia pur sempre in collegamento funzionale con la regolamentazione degli interessi derivanti dalla cessazione del rapporto, sì da porsi su un piano di dipendenza diretta dal rapporto stesso (Cass. n. 6279/1992).

La fattispecie ora in esame, però, non è adeguatamente riconducibile a tali principi.

Al riguardo è opportuno innanzitutto rilevare che nel patto di non concorrenza le parti non hanno fatto alcuna espressa menzione del rapporto di agenzia e, invece, hanno fatto riferimento, nelle

premesse, alle dimissioni del Ganeo dalla carica di consigliere di amministrazione rassegnate nella stessa data e alla conclusione di un preliminare di vendita relativamente alle azioni della società dal medesimo possedute.

Quanto al contenuto del patto, appare, poi, rilevante l'impegno del Ganeo di astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale, rispetto a quella della Soc. Grizzly Italia, non solo dal punto di vista commerciale, ma sotto ogni possibile profilo, facendosi riferimento a qualsiasi attività, autonoma o subordinata, anche solo occasionale o gratuita, in proprio o a favore di terzi, in concorrenza con detta società nei settori della produzione, assemblamento e commercializzazione dei macchinari oggetto dell'attività della stessa, compresa la promozione di società di capitali o di persone operanti nel settore.

A tutto campo è anche la clausola relativa agli obblighi di riservatezza assunti dal Ganeo, riguardanti anche il rispetto della proprietà industriale e la non rivelazione di «segreti e notizie attinenti d'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa».

Del resto nel giudizio che ha dato luogo al presente regolamento di competenza si lamenta, tra l'altro, proprio la promozione da parte del Ganeo di una società in concorrenza con la Grizzly.

Tenuto presente anche che il Ganeo, grazie al possesso di una molto rilevante, anche se non maggioritaria, partecipazione al capitale sociale (del 30,5 per cento, secondo l'atto di cessione in data 23 maggio 1997), faceva parte del gruppo di controllo o quanto meno collaborava con il medesimo, anche nella veste di consigliere d'amministrazione, deve ritenersi che il patto di non concorrenza (e di riservatezza) in questione si collegasse, sia nelle intenzioni delle parti, sia oggettivamente, alla posizione complessivamente rivestita dal Ganeo rispetto alla società e alla globale attività della medesima.

Conseguentemente, sebbene il patto fosse concretamente in grado di garantire la società rispetto alla utilizzazione da parte del Ganeo anche di conoscenze e rapporti ricollegabili all'attività di agente, questa funzione rimane assorbita, ai fini della qualificazione giuridica del patto e della applicazione delle norme sulla competenza, nel quadro delle funzioni e dell'oggetto più estesi caratterizzanti il patto medesimo.

Né va trascurato che le parti, nel definire i loro rapporti relativamente al contratto di agenzia, hanno inteso al riguardo stipulare una «transazione

generale novativa», il che induce ad escludere una possibile ultrattività del rapporto ai fini della attrazione nel suo ambito di una distinta, anche se coeva, pattuizione delle parti. Ciò perché la transazione novativa sortisce l'effetto della radicale sostituzione dell'originario rapporto con il nuovo (artt. 1230 e 1976 c.c.), cosicché i diritti e gli obblighi delle parti avranno — come unica fonte — il contratto di transazione. In ogni caso non è sufficiente, ai fini dell'attrazione del patto di non concorrenza nell'ambito del rapporto di agenzia, che detta transazione contenga la condizione del regolare adempimento della Soc. Grizzly riguardo al pattuito versamento di alcune rate dilazionate del corrispettivo del patto di non concorrenza.

Deve, poi, ritenersi infondato il riferimento da parte della attuale ricorrente a una competenza del giudice del lavoro in materia di rapporti tra amministratori e società.

Innanzitutto non può trascurarsi la rilevanza, ai fini della conclusione del patto, anche della posizione di azionista, che, citata nelle premesse dell'accordo, di fatto non può ritenersi estranea alla adozione delle linee strategiche di una società, quando l'azionista appartenga al gruppo di maggioranza.

Va ricordato, poi, che la giurisprudenza di questa Corte sulla competenza del giudice del lavoro per i rapporti di collaborazione degli amministratori riguarda prevalentemente controversie relative ai compensi (e ai rimborsi) dovuti all'amministratore in relazione all'esercizio di funzioni gestorie (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10680/1994; Cass. n. 5976/1995; Cass. n. 6901/1995; Cass. n. 1662/2000), e che il relativo orientamento si è formato prima delle modifiche normative introdotte dall'art. 130, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (rilevanti, *ratione temporis*, nel giudizio in esame), il quale, introducendo l'art. 144 *ter*, disp. att. c.p.c., ha escluso che tra le controversie previste dall'art. 409 c.p.c. siano comprese quelle di cui al (nuovo) art. 50 *bis*, 1° co., n. 5, seconda parte, c.p.c., tra cui l'azione responsabilità promossa dalla società nei confronti dei suoi amministratori (rispetto alla quale l'azione ora in esame presenterebbe indubbie affinità, nell'ottica, prospettata dalla ricorrente, di un'ultrattività della posizione di amministratore).

In linea di fatto è rilevante anche la circostanza che nella specie non risultano elementi circa l'effettiva instaurazione, in relazione all'esercizio delle funzioni del Ganeo di componente del consiglio di amministrazione, di un rapporto di lavoro autonomo (in aggiunta, peraltro, al rapporto di agenzia in essere tra le parti). Di una prova al riguardo

non può prescindere perché la semplice qualità di consigliere di amministrazione di una società di capitali e la eventuale partecipazione ai consigli di amministrazione non implica di per sé la configurabilità di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell'art. 409 c.p.c., a prescindere dall'effettivo svolgimento di un'attività retribuita e continuativa (secondo i criteri della citata disposizione) di gestione o amministrazione della società (per un'analogia puntualizzazione, cfr. Cass. n. 1662/2000, che ha ritenuto configurabile — nel concorso di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato — la competenza del giudice del

lavoro per azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, proposte prima dell'entrata in vigore della riforma sopra menzionata).

In conclusione, esclusa la competenza del giudice del lavoro, deve ritenersi operante la clausola contrattuale di devoluzione delle controversie relative all'esecuzione del patto al foro di Verona e quindi, rigettato il proposto regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Verona in sede ordinaria.

Stante la particolarità e complessità delle questioni dibattute, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio di cassazione (*Omissis*).

## NOTA

## Brevi note in tema di patto di non concorrenza e rito applicabile

1. - Con la pronuncia riportata in epigrafe la Corte di Cassazione aggiunge un ulteriore tassello al sempre problematico tema della individuazione dei criteri interpretativi necessari per determinare l'applicabilità del rito ordinario ovvero del rito speciale del lavoro (1).

Nel caso in esame, in particolare, è portata all'attenzione del Supremo Collegio una pronuncia del Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro concernente la competenza in ipotesi di violazione di patto di non concorrenza

stipulato fra un soggetto e una società di capitali della quale questi era contemporaneamente *ex socio-amministratore* ed *ex agente*.

Purtroppo la sentenza che qui si annota non riporta, neppure in parte il contenuto del patto di non concorrenza stipulato fra le parti, rendendo così impossibile una valutazione compiuta della *ratio decidendi* e imponendo all'interprete uno sforzo ermeneutico non sempre agevole.

È pertanto opportuno, anche in considerazione della non perspicua narrazione dei fatti, un breve *excur-*

*sus* sulla vicenda, al fine di enucleare gli elementi di maggior rilievo e focalizzare i profili giuridici della decisione resa dal Collegio.

2. - Il sig. Ganeo svolge, anteriormente al maggio del 1997, l'attività di agente della società Grizzly Italia S.p.A. in qualità di incaricato capo-vendite; egli è inoltre socio della medesima Grizzly Italia S.p.A. (per una quota di rilievo, pari a 30,5 per cento del capitale) e componente del consiglio di amministrazione.

In data 23 maggio 1997 il sig. Ganeo

(1) Ampia è la giurisprudenza sul punto. Per limitarci ai profili attinenti il caso in esame, rinvio a Cass. 8 agosto 1998, n. 7799, in «Giust. civ. - Mass.» 1998, 1687; Cass. 1 agosto 1990, n. 7699, *ibidem* 1990, fasc. 8; Cass. 7 dicembre 1984, n. 6456, *ibidem* 1984, fasc. 12; Cass. 29 aprile 1983, n. 2972, in «Riv. giur. ed.» 1985, I, 37, in «Giur. it.» 1984, I, 131 e 1182 con nota di BOCCHETTI, in «Arch. loc. cond.» 1983, 486, in «Foro it.» 1984, I, 910; Cass. 25 agosto 1982, n. 4702, in «Giust. civ. - Mass.» 1982, fasc. 8; Cass. 18 marzo 1982, n. 1777, *ibidem* 1982, fasc. 3; Cass. 5 giugno 1981, n. 3638, in «Giur. it.» 1982, I, 1, 37; Cass. 16 dicembre 1982, 6981, in «Foro it.» 1983, I, 661, con nota di DI PAOLA; Cass. 10 ottobre 1981, n. 5325, in «Giust. civ. - Mass.» 1981, fasc. 10; Cass. 12 dicembre 1978, n. 5910, in «Giur. agr.» 1979, 96; Cass. 18 aprile 1980, n. 2550, in «Giust. civ. - Mass.» 1980, fasc. 4; Cass. 19 ottobre 1979, n. 5438, *ibidem* 1979, fasc. 10; Cass. 9 giugno 1976, n. 2117, «Riv. dir. lav.» 1978, II, 200, con nota di FABBRINI.

In relazione ai profili del patto di non concorrenza, rinvio alla giurisprudenza citata in seguito; per l'interpretazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c., si v. anche Cass. 24 giugno 1986, n. 4204, inedita per quel che consta; Cass. 6 febbraio 1984, n. 901, in «Foro it.» 1984, I, 1610 ss.

In dottrina, oltre alla manualistica, si può leggere PROTO PISANI, *Lavoro (controversie di)*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., X, Torino 1997, 297 ss.; ID., *Controversie individuali di lavoro*, Torino 1993; LUISO, *Il processo del lavoro*, Torino 1992; VACCARELLA, *Il processo del lavoro ( rassegna)*, in «Riv. trim. dir. proc. civ.» 1988, 1320 ss.; TARZIA, *Competenza e rito per le controversie collettive di lavoro*, *ibidem* 1988, 1124 ss.; ID., *Manuale del processo del lavoro*, Milano 1987; PROTO PISANI, *Il rito speciale*, in PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE, ANDRIOLI, *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna-Roma 1987.

Sull'interpretazione del disposto dell'art. 409 c.p.c., si v. fin d'ora MENICHINI, *Considerazioni sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di art. 409 c.p.c.*, in «Riv. trim. dir. proc. civ.» 1983, 505 e ss.; PEZZANO, *I rapporti previsti nell'art. 409 c.p.c.*, in PROTO PISANI, PEZZANO, BARONE, ANDRIOLI, *Le controversie*, cit., 66 ss.



stipula con la società un patto di non concorrenza contestualmente alla cessazione dalla carica di amministratore, alla stipulazione con un soggetto terzo di un preliminare di cessione della propria partecipazione azionaria, ed allo scioglimento del rapporto di agenzia in essere attraverso una transazione novativa. Dai dati in narrativa, risulta che il patto di concorrenza ha la durata di due anni e prevede un corrispettivo molto elevato a fronte di una articolata serie di divieti di concorrenza estesi a tutto il territorio italiano e penetranti obblighi di riservatezza e rispetto della proprietà industriale (2).

Nel 1999 la società Grizzly adisce, ex art. 413, ult. co., c.p.c., il giudice di Padova in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna del suo ex agente, ex socio ed ex amministratore per violazione del patto di non concorrenza, e domandando la restituzione dei corrispettivi già versatigli e il pagamento della penale prevista nel patto medesimo, oltre all'inibizione di ogni e qualsiasi ulteriore comportamento in violazione del detto patto.

Il sig. Ganeo si costituisce eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro

in forza di clausola contrattuale di deroga del foro a favore (in via esclusiva) del giudice di Verona, in sede ordinaria. In particolare, il sig. Ganeo contesta la riconducibilità del patto di non concorrenza all'ambito del precedente rapporto di agenzia, sostenendo invece l'essere tale patto inerente alla sua complessiva posizione in seno alla società, e pertanto, l'essere la clausola pattizia perfettamente valida. Il giudice patavino accoglie tale ultimo rilievo e dichiara la propria incompetenza a favore del giudice di Verona in sede ordinaria.

La società propone ricorso per regolamento di competenza avanti la Corte di Cassazione.

3. - Come è agevole rilevare dalla breve narrazione dei fatti, la pronuncia in esame si incentra sulla qualificazione del patto di non concorrenza stipulato fra le parti (3); è pertanto opportuno muovere da alcune rapide considerazioni su tale profilo.

È ben nota la *ratio* che ispira la previsione, nel nostro sistema legislativo, di patti ovvero obblighi di non concorrenza, contestuali o successivi alla persistenza di determinati rapporti giuridici: ciascuno è libero di assumere qualsiasi iniziativa di carattere econo-

mico (ed appena superfluo è il richiamo all'art. 41 Cost.); tuttavia, si intende in tal guisa impedire che un soggetto, lucrando indebitamente quei vantaggi o quelle utilità che abbia conseguito o consegua, attraverso una certa attività ed in forza della peculiare posizione in cui si sia venuto a trovare.

La definizione ora formulata è volutamente generica e atecnica, in quanto molteplici sono nell'ordinamento italiano le fattispecie riconducibili al divieto di concorrenza.

Anche solo per limitarci al nostro codice civile, si rinvengono varie norme di siffatto contenuto: l'art. 2105 e l'art. 2125, i quali, in materia di lavoro subordinato, disciplinano il divieto di concorrenza durante la pendenza del rapporto e l'eventuale patto di non concorrenza successivo allo scioglimento del rapporto stesso (4); del pari, gli artt. 2301 e 2390, che vietano l'assunzione da parte del socio illimitatamente responsabile ovvero dell'amministratore di qualsiasi incarico, ovvero dello svolgimento di qualsiasi attività in concorrenza con quella propria della società di cui essi sono soci o amministratori (5); ancora, la previsione dell'art. 1751 *bis* in materia di scioglimento del rapporto di agenzia (6), ovvero l'art. 2557 in

(2) Più in particolare, a quanto risulta dalla narrativa, si fa riferimento a divieto di esercizio di «qualsiasi attività, autonoma o subordinata, anche solo occasionale o gratuita, in proprio o a favore di terzi, in concorrenza con detta società nei settori della produzione, assemblamento (*sic!*) e commercializzazione dei macchinari oggetto dell'attività della stessa, compresa la promozione di società di capitali o di persone operanti nel settore». Inoltre, in merito alla riservatezza, si prevede l'obbligo di rispetto del segreto industriale e la non rivelazione di qualsiasi informazione concernente l'organizzazione o i metodi produttivi dell'impresa.

(3) Sul patto di non concorrenza, nelle sue diverse configurazioni, in specie nel rapporto di agenzia si può vedere fin d'ora: PERASSI, *Il contratto di agenzia*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, XVI, Padova 1991, 523 ss.; GIORDANO, IANNELLI, SANTORO, *Il contratto di agenzia. La mediazione*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale* fondata da W. Bigiavi, Torino 1993, 384 ss.

(4) Si v. TRIONI, *L'obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro*, Milano 1982; FABRIS, *Il patto di non concorrenza nel diritto del lavoro*, Milano 1976; per la manualistica, si v. CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino 1999, 241 ss.

(5) In dottrina rinvio a BUONOCORE, *Società in nome collettivo*, in *Commentario* diretto da Schlesinger, Milano 1995; BONELLI, *La responsabilità degli amministratori di società per azioni*, in «Quad. giur. comm.», Milano 1992, n. 135, 106 ss.; SPOLIDORO, *Il divieto di concorrenza per gli amministratori di società di capitali*, in «Riv. soc.» 1983, 1314 e ss.

(6) In dottrina, si v. BALDI, *Il contratto di agenzia*, Milano 2001, 74 ss.; GUALTIEROTTI, *La disciplina del patto di non concorrenza*, in «Ag. rapp. comm.» 2001, n. 2, 3 e ss.; BONDANINI, *Gli agenti e i rappresentanti di commercio nella contrattazione collettiva*, Roma 2000, 79; SARACINI, TOFFOLETTO, *Il contratto di agenzia*, in *Commentario* diretto da Schlesinger Milano 1996, 567 ss.; BORTOLOTTI, *La nuova legislazione sul contratto di agenzia: prime considerazioni sul decreto 303 del 10 settembre 1991*, in «Contratto e impresa» 1993, spec. 134; CAPO, *Il contratto di agenzia*, in AA.VV., *Contratti di impresa*, 1993, I, 919; BALDASSARRI, *Il contratto di agenzia*, Milano 2000, 54.

tema di obbligo di non concorrenza in capo al cedente l'azienda (7); infine, gli artt. 2596 e ss. contenenti una disciplina «generale» delle limitazioni (legali o volontarie) alla concorrenza (8).

Nel caso in esame, il nocciolo della pronuncia consiste, come già accennato, nella determinazione della natura del patto di non concorrenza intervenuto fra le parti, posto che ciascuna di tali norme ora esemplificativamente richiamate contiene una propria disciplina del fenomeno, non omogenea, non solo sul piano sostanziale, ma neppure sul piano processuale (9).

Per dirimere la controversia la Corte utilizza alcuni strumenti ermeneutici giungendo a delineare una serie di indici idonei a orientare la soluzione nel senso già confermato dalla pronuncia del giudice di Padova.

4. - In particolare, volendo procedere in modo ordinato, è dato rilevare come il patto di non concorrenza intervenga allo scioglimento di un triplice rapporto giuridico intercorrente fra i paciscenti.

Il sig. Ganeo risulta infatti essere

innanzitutto socio della società Grizzly per una quota pari al 30,5 per cento del capitale; egli è pertanto un socio «di peso» nella compagine societaria, e tale aspetto assume, nei fatti, rilievo ai fini che ci interessano (10).

Egli è poi, in secondo luogo, amministratore della società: come tale è deputato a porre in essere, attraverso la partecipazione alle deliberazioni del consiglio, l'attività di gestione della società, ed è, senza dubbio, a conoscenza di tutte le strategie manageriali.

Infine, il sig. Ganeo è anche agente della società, pur se nella peculiare posizione di capo-vendite (11).

Ciò premesso, e considerata la notevole estensione degli obblighi pattuiti, la Corte ricava la convinzione che l'intervenuto patto di non concorrenza non possa che essere considerato come inerente all'intera posizione occupata dal sig. Ganeo nei confronti della società Grizzly; e, come diretta conseguenza, che il citato patto debba considerarsi svincolato da ogni legame con il contratto di agenzia.

5. - La natura generale della pat-

tuizione intervenuta fra le parti esclude, a detta della Corte, l'applicabilità del rito del lavoro alla controversia insorta.

In materia, si rinviene un orientamento giurisprudenziale sostanzialmente costante nel ritenere criterio distintivo per la determinazione del rito applicabile la funzionalità del patto di non concorrenza rispetto ad un preesistente rapporto giuridico: in particolare, è applicabile il rito del lavoro se ed in quanto il patto di non concorrenza sia, pur se contenuto in un separato atto, funzionalmente connesso con un pregresso rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 409 c.p.c. (12).

Qualora viceversa, tale collegamento non sia rinvenibile, il patto si dovrà intendere disciplinato dall'art. 2596 c.c., e, come nel caso in esame, perfettamente valida ed efficace sarà qualsiasi clausola derogativa del foro in esso contenuta.

Più in particolare, nella controversia portata all'attenzione del Supremo Collegio, è ben vero che il patto di non concorrenza è stipulato contestualmente allo scioglimento di un precedente rap-

(7) COLOMBO, *L'azienda*, in *Trattato* diretto da Galgano, vol. III, Padova 1979; FERRARI, *Azienda (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano 1959, 709 ss.

(8) In materia è ampia la dottrina che si pronuncia, anche in relazione alla disciplina comunitaria; fra i molti segnalati i saggi di GHIDINI, *I limiti negoziali alla concorrenza*; e GUGLIEMINETTI, *Limiti negoziali alla concorrenza*, Padova 1961; ALBERTINI, *Sui patti accessori di non concorrenza*, nota a Cass. 6 agosto 1997, n. 7284, in «Giust. civ.» 1998, 811 e ss.

(9) Solo per fare qualche esempio, si noti la differenza di estensione temporale massima del patto di non concorrenza ex art. 1751 bis, c.c. (2 anni) in confronto delle previsioni contenute negli artt. 2125 (cinque anni per i dirigenti, tre per i dipendenti), 2557 e 2596 (cinque anni); o, ancora, l'estensione massima concessa delle limitazioni ivi contenute, che spazia dal «medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia» dell'art. 1751 bis, al «determinati limiti di oggetto tempo e luogo» ex art. 2125, fino al più generale «determinata zona o determinata attività» dell'art. 2596 c.c.

(10) È pur vero infatti che la legge non considera rilevante la posizione di socio a responsabilità limitata nell'ottica del divieto di concorrenza, ma appare altrettanto vero ai giudici, nel caso in esame, che l'essere parte del gruppo di controllo può aver rappresentato un elemento determinante nel quadro complessivo della definizione della estensione del patto di non concorrenza.

(11) Dai dati presenti in narrativa (agente con incarico di capo-vendite) non è dato sapere se si tratti di un reale contratto di agenzia, ovvero se esso non nasconda in realtà un diverso rapporto, anche di lavoro subordinato, intercorrente fra il sig. Ganeo e la società. In ogni caso, tale profilo non assumerebbe rilievo di sorta sotto il profilo del rito applicabile; In giurisprudenza, in materia di identificazione del reale rapporto sotteso ad un contratto qualificato come contratto di agenzia, si v.: Cass. 18 marzo 1989, n. 1388, in «Resp. civ. prev.» 1989, 1166, con nota di GIOVATI e in «Arch. civ.» 1989, 580; Cass. 15 novembre 1988, n. 6171, in «Inf. prev.» 1989, 401; Cass. 19 novembre 1998, n. 11711, in «Riv. giur. lav. prev. soc.» 1999, II, 665, con nota di ANGELINI; Cass. 9 novembre 1992, n. 12063, in «Not. giurisp. lav.» 1993, 37.

(12) In questo senso, rinvio a Cass. 28 dicembre 1994, n. 11224, in «Giust. civ. - Mass.» 1994, fasc. 12; Cass. 28 febbraio 1992, n. 2501, in «Not. giurisp. lav.» 1992, 593; Cass. 28 dicembre 1988, n. 7074, in «Giust. civ. - Mass.» 1988, fasc. 12; Cass. 25 luglio 1986, n. 4757, *ibidem* 1986, fasc. 7; Cass. 17 novembre 1980, n. 6139, in «Foro it.» 1981, I, 1340 ss. e in «Giur. it.» 1981, I, 1, 1286 ss. In dottrina si leggano le interessanti riflessioni di BOCHICCHIO, *Il patto di non concorrenza a carico degli agenti nel settore finanziario per il periodo successivo alla cessazione del rapporto*, in «Giur. comm.» 1997, 866 ss.



porto di agenzia, ed è altrettanto vero che il patto è idoneo a tutelare la società stipulante anche contro l'utilizzazione da parte dell'ex agente di conoscenze e rapporti ricollegabili all'attività di agente; tuttavia la Corte non nasconde l'esatto rilievo secondo cui tale «funzione rimane assorbita, ai fini della qualificazione giuridica del patto e della applicazione delle norme sulla competenza, nel quadro delle funzioni e dell'oggetto più estesi caratterizzanti il patto medesimo» (13).

6. - Il legame funzionale fra il patto e l'eventuale preesistente rapporto giuridico rappresenta, quindi il criterio distintivo indicato dai giudici di legittimità.

Volendo ora passare dal cielo astratto dei principi al terreno pratico, la valutazione che deve essere condotta per definire la natura di un patto di non concorrenza, ai fini che qui ci occupano, si sostanzia in una ricerca dell'intenzione sottesa alle singole pattuizioni, considerate nel loro complesso, contenute nel patto.

Tale dato è implicito nel ragionamento dei giudici, e ben emerge dal rilievo che viene attribuito al contenuto degli obblighi inseriti nella pattuizione intervenuta.

Se, in effetti, la volontà delle parti fosse stata solo quella di preservare al preponente l'avviamento e la clientela procurata dall'agente

(art. 1751 *bis* c.c.) (14), non si spiegherebbe agevolmente il motivo di una simile estensione degli obblighi di non concorrenza o dei doveri di riservatezza e rispetto del segreto industriale imposti all'ex agente.

Previsione che razionalmente si spiega ove si riconduca il patto alla complessiva posizione occupata dal sig. Ganeo all'interno della società, e pertanto, alla generale previsione dell'art. 2596 c.c.

7. - In ultimo, ritengo utile una breve riflessione su un ulteriore profilo che emerge dalla pronuncia.

La società ricorrente pone, ad ulteriore sostegno della tesi della applicabilità del rito del lavoro, la circostanza che il sig. Ganeo avesse ricoperto presso la medesima la carica di amministratore per un periodo ininterrotto di quasi venti anni, sì da assumere *di fatto* la posizione di lavoratore subordinato, con tutte le conseguenze che ciò comporta in punto disciplina processuale.

Il tema è noto alla dottrina e alla giurisprudenza commercialistica (15), e la sentenza in esame mostra di condividere pienamente l'orientamento ormai prevalente; senza voler ora ripercorrere l'ampio dibattito sviluppatosi nel tempo, è opportuno un rapido richiamo dei precedenti più significativi.

È ben nota la difficoltà che dottrina e giurisprudenza hanno incontrato nell'inquadramento del rapporto di amministrazione, giungendo in certi casi, fino alla riconduzione al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (16); in verità, a contrastare tale ultima soluzione è essenzialmente il determinante rilievo dell'assenza di uno degli elementi tipici del contratto di lavoro: la subordinazione (17).

Nonostante ciò non sono tuttavia mancate pericolose sviste della giurisprudenza, anche di legittimità, ed è pertanto opportuno che questa pronuncia nuovamente riaffermi il principio ora espresso.

È certo esatto sostenere che gli amministratori derivano la loro nomina e la loro legittimazione dall'assemblea dei soci, ma altrettanto si deve dire che il potere che essi esercitano è un potere «originario» e non derivato dall'assemblea, e decisamente ampio (se non quasi totale) è lo spazio di autonomia discrezionale nella gestione.

Ciò non esclude che l'amministratore possa essere *anche* dipendente della società che amministra: è infatti ammessa in generale la sussistenza di un contestuale rapporto di lavoro subordinato intercorrente *a latere* fra l'amministratore e la società amministrata (18).

Oltre a ciò, sul piano puramente

(13) Così in motivazione.

(14) Sui profili del patto di non concorrenza nella disciplina del contratto di agenzia, si v. gli autori già cit. nelle note precedenti, spec. nota 6.

(15) Sul tema, mi limito a rinviare alle riflessioni di MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano 1956; BONELLI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano 1985; COTTINO, *Diritto commerciale. I. 2*, Padova 1999, spec. 403 e ss.; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino 2000, spec. 344 e ss.; CASELLI, *Vicende del rapporto di amministrazione*, in *Trattato delle società per azioni*, a cura di Colombo e Portale, vol. 4, Torino 1991, 3 e ss.

(16) Così MINERVINI, *op. cit.*, e anche Cass. 24 marzo 1981, n. 1733, in «Dir. fall.» 1981, II, 380; Cass. Sez. Un. 24 ottobre 1994, n. 10680, in «Foro it.» 1995, I, 1486, in «Società» 1995, 635, con nota di MACRÌ, in «Giur. it.» 1995, I, 1524, con nota di RIGANÒ, in «Giust. civ.» 1995, I, 2473, con nota di NERI ed in «Dir. lav.» 1995, II, 349, con nota di PILEGGI.

(17) Così COTINO, *op. loc. cit.*

(18) Nei casi più frequenti l'amministratore è anche direttore generale della società. Tuttavia la dottrina e la giurisprudenza sottolineano esattamente come in tanto possa considerarsi dipendente l'amministratore, in quanto, in concreto, vi sia qualcuno posto in una posizione di sovraordinazione gerarchica; in particolare, si rileva che tale non potrà dirsi il caso in cui l'amministratore sia unico, ovvero sia unico amministratore delegato: ben difficilmente infatti si potrà essere dipendenti di se stessi! In giurisprudenza fra le moltissime pronunce rinvenibili, mi limito a segnalare Cass. 8 novembre 2000, n. 14502, in «Giust. civ. - Mass.» 2000, 2278;

processuale, ulteriore conferma viene dalla non riconducibilità delle controversie inerenti il rapporto di amministrazione alla disciplina dettata dall'art. 409 c.p.c. come oggi legislativamente confermato dal disposto dell'art. 144 *ter*, disp. att. c.p.c. (introdotto dall'art. 130, d.lgs. n. 51 del 1998), ove si prevede che sono comunque escluse dalle controversie *ex*

art. 409 c.p.c. le materie indicate nell'art. 50 *bis*, n. 5, c.p.c., e cioè, ai fini che ci occupano, le impugnazioni delle delibere dell'organo amministrativo ovvero le azioni di responsabilità verso i componenti del medesimo (19).

Unica eccezione, le controversie inerenti compensi e rimborsi degli amministratori: la giurisprudenza è infatti pacificamente

orientata nel ritenerle soggette *ratione materiae* al rito del lavoro; tuttavia nel caso di specie non si rientra in questo secondo ambito e nessun dubbio può avanzarsi sulla inapplicabilità del rito del lavoro alla controversia inerente violazione del patto di non concorrenza.

**Stefano A. Cerrato**

Cass. 4 marzo 2000, n. 2458, in «Cort. Giur.» 2000, 1353, con nota di MAUTONE; Cass. 17 febbraio 2000, n. 1791, in «Giust. civ. - Mass.» 2000, 369; Cass. 10 febbraio 2000, n. 1490, *ibidem* 2000, 292; Trib. Milano 15 novembre 1999, in «Giur. it.» 2000, 991; Cass. 19 aprile 1999, n. 3886, in «Giust. civ. - Mass.» 1999, 885; Cass. 2 marzo 1999, n. 1726, in «Vita not.» 1999, 1473 ss.; Cass. 8 febbraio 1999, n. 1081, in «Not. giuris. lav.» 1999, 291; Cass. 2 marzo 1999, n. 1726, in «Giur. it.» 1999, 1879 e in «Società» 1999, 830 ss., con nota di AMBROSINI; Cass. 7 marzo 1996, n. 1793, in «Società» 1996, 797, con nota di BONAVERA ed in «Not. giuris. lav.» 1996, 713; Cass. 13 giugno 1996, n. 5418, in «Giust. civ. - Mass.» 1996, 846; Cass. 6 novembre 1995, n. 11565, *ibidem* 1995, fasc. 11; Cass. 17 giugno 1995, n. 6901, in «Lav. giur.» 1996, 341 e ss.; Cass. Sez. Un., 14 dicembre 1994, n. 10680, in «Riv. giur. lav.» 1995, 805 e ss.; Cass. 8 aprile 1994, n. 3311, in «Riv. giur. lav. prev. soc.» 1995, II, 561, con nota di BARTESAGHI; Cass. 23 agosto 1991, n. 9076, in «Giust. civ. - Mass.» 1991, fasc. 8; Cass. 3 aprile 1989, n. 1589, in «Or. giur. lav.» 1990, 57; Cass. 10 novembre 1987, n. 8279, *ibidem* 1988, 359 con nota di DI RUOCCO; Cass. 27 gennaio 1984, n. 654, in «Giur. comm.» 1984, II, 247 ed in «Not. giuris. lav.» 1984, 158; Cass. 12 aprile 1980, n. 2361, in «Giust. civ. - Mass.» 1980, fasc. 4; Cass. 4 luglio 1979, n. 3793, *ibidem* 1979, fasc. 7.

(19) Recentemente sul tema SALAFIA, *La competenza nelle azioni per la responsabilità di amministratori e sindaci dopo il d.lgs. 51/98*, in «Società» 1998, n. 6.